



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

QUARTA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 10378/2013 promossa da:

██████████ SRL (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████  
██████████ elettivamente domiciliato in VIA ██████████  
presso il difensore avv. ██████████

ATTORE

contro

CASSA DI RISPARMIO ██████████, in persona del suo procuratore  
██████████ SPA, con il patrocinio dell'avv. ██████████ elettivamente domiciliato in  
VIA ██████████, 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. ██████████

CONVENUTO

Il Giudice dott. Manuela Velotti,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/10/2014,  
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 7.6.2013 la società ██████████ s.r.l. esponeva che aveva intrattenuto e intratteneva tuttora con la Cassa di Risparmio ██████████ s.p.a., filiale di ██████████, il rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 07/40/10772, iniziato prima del 1990 e assistito da più fidi via via concessi dalla banca; che, nell'ambito del suddetto rapporto, l'istituto di credito aveva illegittimamente applicato interessi anatocistici, ultralegali mai pattuiti e usurari, nonchè addebitato somme a titolo di commissioni di massimo scoperto, applicando inoltre interessi con valuta diversa da quella effettiva; che tale condotta illegittima aveva determinato alla data del 31.12.2012 un saldo contabile negativo pari a € 27.311,51.

Tanto premesso, la ricorrente chiedeva la condanna di ██████████ alla restituzione degli importi illegittimamente addebitati sul suddetto conto corrente.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio ██████████ s.p.a. in qualità di procuratrice di Cassa di Risparmio ██████████, eccependo l'intervenuta prescrizione delle pretese di parte attrice e contestando integralmente nel merito, sotto diversi profili, le domande formulate.

La causa è stata istruita tramite c.t.u. contabile.

Nel merito si osserva che, in relazione al contratto di conto corrente n. 0740/10772 intestato alla società ██████████ S.r.l. presso la Cassa di Risparmio ██████████ S.p.A., quest'ultima ha prodotto unicamente la "copia per la filiale" di un contratto di conto corrente di corrispondenza in data 5.10.2005, sottoscritto da ██████████, avente ad oggetto la "Vostra proposta di modifica/sostituzione delle norme che regolano il conto corrente di corrispondenza con riferimento al rapporto di c/c n. 0740/00010772".



Detto documento riporta le seguenti condizioni economiche: tasso creditore 0,01%; tasso scoperto di conto corrente e di mora 13,75%; tasso effettivo annuo 14,47537%; C.M.S. trimestrale per superi affidamento 0,90%; costo unitario operazioni 0,90 euro; spese di liquidazione trimestrali 3 euro; spese postali 1 euro; spese comunicazioni di legge online 0,50 euro.

Risultano altresì stabilite le modalità di determinazione delle valute.

Per quanto riguarda la periodicità di capitalizzazione degli interessi il contratto prevede, in conformità a quanto stabilito dalla delibera CICR del 9.2.2000, che: *"I rapporti di dare ed avere relativi ai conti creditori e debitori vengono chiusi contabilmente con identica periodicità trimestrale a fine marzo, giugno settembre e dicembre, portando in conto con valuta di regolamento, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicandole trattenute fiscali di legge. Il saldo periodico così determinato a seguito di ogni chiusura produce interessi, al tasso indicato in contratto, secondo le medesime modalità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi al tasso indicato in contratto; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Le condizioni economiche possono essere variate secondo quanto più oltre precisato."*

Oltre al suddetto contratto, sono stati prodotti gli estratti conto e gli scalari dal 1°.1.1991 al 31.3.2000 (ad eccezione dell'estratto conto e scalare al 31.12. 1994 che risulta mancante), e i soli estratti conto, ma non lo scalare, per i periodi dal 01/04/2000 al 30/09/2012.

Nessun contratto è stato prodotto per il periodo antecedente il 5.10.2005, né documentazione idonea a dimostrare l'adeguamento alle previsioni della delibera CICR del 9.2.2000 fino alla data del 5.10.2005.

Infine, non risulta prodotto alcun documento attestante la concessione di affidamenti né la loro misura, ma unicamente la raccomandata in data 27.9.2012, con la quale [REDACTED] revocava un affidamento concesso per apertura di credito ordinaria in cc di € 26.000,00; da tale raccomandata non si evince la decorrenza del menzionato fido, né le condizioni dello stesso.

Orbene, dall'esame degli estratti conto la c.t.u. designata dott.ssa [REDACTED] ha individuato i tassi di interesse applicati in concreto dalla banca per il periodo 1.1-1991-30.9.2012, determinando il tasso medio per ogni trimestre esaminato e verificandone la corrispondenza con i tassi medi riportati sugli estratti conto in calce ai trimestri.

Dal 5.10.2005 in poi la c.t.u. ha accertato l'applicazione di tassi debitori di gran lunga inferiori al 13,75% previsto nel contratto e l'addebito di spese e c.m.s. in linea con le previsioni contrattuali.

I tassi effettivi globali rilevati, per ogni trimestre, sono stati confrontati con i tassi soglia pro-tempore vigenti di cui alla legge n. 108 del 7 marzo 1996, a partire dall'entrata in vigore della normativa, ed è risultato che il tasso effettivo applicato dalla banca non ha mai superato i suddetti tassi soglia.

In assenza di un contratto regolarmente stipulato e sottoscritto, la c.t.u. ha applicato i tassi legali fino all'entrata in vigore in data 12.7.1992 della l. 154/92 in materia di trasparenza bancaria, e quindi le previsioni dell'art. 117 T.U.B., nel quale è stato trasfuso l'art. 5 della legge n. 154/92, fino al 5.10.2005.

L'art. 117 comma 7, lettera a) del D.Lgs n. 385/1993 stabilisce che: *" in caso di inosservanza del comma 4" ovvero nel caso di mancata indicazione nel contratto del tasso di interesse da applicare al cliente e delle spese "...e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive..."*.



In proposito, deve ritenersi che le operazioni attive e passive menzionate dalla disposizione siano quelle riferibili alla banca, e dunque, rispettivamente, quelle di erogazione del credito e di raccolta del risparmio; una simile interpretazione è coerente con la natura sanzionatoria della norma, trattandosi di un tasso di interessi previsto come conseguenza di una omissione o di una nullità di una clausola contrattuale essenziale del contratto bancario.

Quanto alla capitalizzazione trimestrale dei medesimi interessi, val la pena di ricordare che la Corte di Cassazione, sin dalla pronuncia 16.03.1999 n. 2374, con cui ha modificato il precedente orientamento, ha chiarito che la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario circa la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla poiché anteriore alla scadenza degli interessi e quindi contrastante con il precetto imperativo di cui all'art. 1283 c.c.. Tale indirizzo è stato più volte ribadito fino alla pronuncia delle Sezioni Unite 4.11.2004 n. 21095 (cfr. anche Cass. 30.03.1999 n. 3096, Cass. 13.06.2002 n. 8442, Cass. 20.08.2003 n. 12222), e di seguito costantemente riaffermato, nè vi sono ragioni per discostarsi da esso.

Nel caso di specie, dunque, la capitalizzazione trimestrale è stata disapplicata per il periodo fino al 5.10.2005, senza operare alcuna capitalizzazione.

Per il periodo antecedente al 5.10.2005 non sono state riconosciute, in difetto di specifica previsione contrattuale, commissioni di massimo scoperto, spese di liquidazione e spese per affidamenti.

A decorrere dal 5.10.2005 la c.m.s. è stata ugualmente disapplicata, pur sussistendo una specifica clausola contrattuale avente ad oggetto la misura e le condizioni della stessa, in quanto la presenza di saldi sempre attivi per il cliente non ne avrebbe consentito la maturazione.

Ugualmente è stata disapplicata la commissione di disponibilità fondi, sia poiché non dovuta per effetto dei saldi positivi, sia per la sua mancata previsione nel contratto.

Per quanto concerne le spese, la c.t.u. ha riconosciuto unicamente le spese maturate dal 5.10.2005 in poi e conformi alle previsioni di cui al documento prodotto.

Con riguardo all'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla banca convenuta, va ricordato che con la sentenza n. 24418/10 le S.U. hanno composto il contrasto giurisprudenziale esistente in materia, indicando due diversi *dies a quo* per il decorso della prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebitto nell'ambito del conto corrente bancario, uno per le operazioni solutorie ed uno per quelle non solutorie, e specificando che la prescrizione decennale della ripetizione dell'indebitto decorre dalla data del pagamento e, quindi, per le operazioni solutorie (ovvero quelle effettuate extrafido o senza fido) dalla data del versamento, mentre per le operazioni non solutorie dalla chiusura del conto.

Tanto premesso, deve ritenersi che l'istituto bancario che eccepisca la prescrizione decennale delle operazioni aventi asserito carattere solutorio abbia l'onere di allegare specificamente le rimesse che, a suo dire, abbiano detta natura; ebbene nel caso di specie un simile onere non risulta soddisfatto, in quanto la convenuta si è limitata ad eccepire la prescrizione in termini del tutto generici e astratti, senza alcuna indicazione dell'importo e della data delle rimesse solutorie eventualmente prescritte. L'eccezione in parola deve essere disattesa.

Ciò posto, si rileva che la c.t.u. ha quantificato l'importo delle somme illegittimamente addebitate dalla banca a titolo di interessi anatocistici, ultralegali, nonchè a di commissioni di massimo scoperto e altre spese non pattuite, con applicazione dei tassi BOT minimi sui numeri a debito del correntista e senza tenere conto della prescrizione, in € 67.721,83, rideterminando



conseguentemente il saldo del conto corrente n. 0740/10772 intestato alla società [REDACTED] S.r.l. al 31.12.2012 in € 40.430,71 a credito per [REDACTED].

In proposito deve ritenersi che le conclusioni peritali, fondate su un'accurata disamina dei dati disponibili e sulla corretta applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, meritano di essere integralmente recepite.

Deve tuttavia rilevarsi che il contratto di conto corrente tra le parti non è stato risolto ed è ancora in essere; non può pertanto pronunciarsi una statuizione di condanna alla restituzione delle somme suddette, poichè l'azione di ripetizione di indebito può essere proposta dal cliente di una banca non dal momento dell'annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati, in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (vedi S.U., n. 24418/10, cit.).

La domanda dell'attrice può essere perciò accolta nei limiti dell'accertamento del complessivo importo illegittimamente addebitato, pari a € 67.721,83, e del conseguente ammontare del saldo del conto corrente n. 0740/10772 intestato alla società [REDACTED] S.r.l. al 31.12.2012, rideterminato in € 40.430,71 a credito di quest'ultima.

In considerazione della soccombenza prevalente, la convenuta va condannata al pagamento a favore dell'attrice delle spese di lite (con esclusione di quelle di c.t.p., in quanto non documentate da fattura), oltre al pagamento delle spese di c.t.u.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento della domanda proposta da [REDACTED] s.r.l. con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 7.6.2013 nei confronti di Cassa di Risparmio [REDACTED] s.p.a., dichiara che quest'ultima ha illegittimamente addebitato all'attrice il complessivo importo di € 67.721,83, e che, conseguentemente, il saldo del conto corrente n. 0740/10772 intestato alla società [REDACTED] S.r.l. alla data del 31.12.2012 va rideterminato in € 40.430,71 a credito di [REDACTED].

Condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 5000,00 per compensi di avvocato e in € 378,00 per spese, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.

Pone le spese della c.t.u. a carico della convenuta.

Così deciso in Bologna il 5.12.2014

Il Giudice  
Manuela Velotti

